

Area Riservata ai timbri delle amministrazioni



## Studio Tecnico

Topografia & Progettazione

Dott. Ing. Vincenzo Palaia

Geom. Notaro Domenico

Dott. Ing. Vincenzo Palaia - Via G. Gentile  
San Sostene (CZ) tel. e fax: 0967.70034  
e-mail: vpalaia@tiscali.it

Geom. Notaro Domenico  
Davoli (CZ) - Via G. Amendola,14  
tel. e fax: 0967.572507  
e-mail: geom.notaro@libero.it

I progettisti

Dott. Ing. Vincenzo Palaia  
Geom. Domenico Notaro

Comune

Viale

**San Sostene (CZ)**

**del Mare**

Committente

Amministrazione comunale di San Sostene

Lavoro

*"Progetto inerente la redazione del piano  
comunale di spiaggia"*

Legge Regionale n. 17 del 21/12/2005

Descrizione

**Norme Tecniche Attuazione  
e Regolamento**

agg. aprile 2021

scala

tavola

**12**

**COMUNE DI SAN SOSTENE**  
(Provincia di Catanzaro)



**PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
E REGOLAMENTO**

# Indice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Parte prima: OBIETTIVI PRIORITARI DEL PCS .....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>ART. 1 - OGGETTO DEL PIANO .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>ART. 3 - FONTI NORMATIVE .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>ART. 4 - OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PCS .....</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>ART. 5 - DEFINIZIONI .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>ART. 6 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE.....</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>ART. 7 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE.....</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>ART. 8 - COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE .....</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>ART. 9 – OPERE MARITTIME - RIPASCIMENTI .....</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>Parte seconda - NORME GENERALI .....</b>                                     | <b>10</b> |
| <b>ART. 10 - PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO.....</b>                          | <b>10</b> |
| <b>ART. 11 - CONCESSIONI DEMANIALI .....</b>                                    | <b>10</b> |
| <b>ART. 12 - PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO .....</b>                           | <b>11</b> |
| <b>ART. 13 - SPECCHI ACQUEI E IMBARCAZIONI – CORRIDOI DI LANCIO.....</b>        | <b>12</b> |
| <b>ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI .....</b> | <b>12</b> |
| <b>ART. 15 - INTERVENTI EDILIZI .....</b>                                       | <b>13</b> |
| <b>ART. 16 - ATTIVITÀ CONSENTITE .....</b>                                      | <b>14</b> |
| <b>ART. 17 - GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI .....</b>     | <b>14</b> |
| <b>ART. 18 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....</b>               | <b>16</b> |
| <b>ART. 19 - MATERIALI.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>ART. 20 - COLORE .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>ART. 21 - CARTELLI E MANUFATTI PUBBLICITARI .....</b>                        | <b>18</b> |
| <b>ART. 22 - OPERE DI URBANIZZAZIONE.....</b>                                   | <b>19</b> |
| <b>ART. 23 - TEMPI DI ATTUAZIONE .....</b>                                      | <b>20</b> |

|   |    |
|---|----|
| Parte terza ZONIZZAZIONE.....   | 20 |
| ART. 24 - SUDDIVISIONE IN FASCE FUNZIONALI.....   | 20 |
| ART. 25 - ZONIZZAZIONE DELL'ARENILE .....   | 21 |
| ART. 26 - UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DI LIBERA BALNEAZIONE.....                                   | 21 |
| ART. 26. 1 - SPIAGGE PER CANI.....  | 22 |
| ART. 26. 2 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO O<br>EVENTI SPECIALI ..... | 23 |
| ART. 27 - UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DESTINATE A CONCESSIONI BALNEARI PER<br>STABILIMENTI .....   | 23 |
| ART. 27.1 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....  | 23 |
| ART. 27.2 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA .....                                | 24 |
| ART. 27.3 - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE.....                                  | 24 |
| Parte quarta - NORME FINALI .....   | 25 |
| ART. 28 - LAVORI SULL'ARENILE.....  | 25 |
| ART. 29 - STAGIONE BALNEARE.....  | 25 |
| ART. 30 - USO DELLE SPIAGGE.....  | 26 |
| ART. 31 - NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.....  | 27 |
| ART. 32 - NORME DI COMPORTAMENTO.....   | 28 |
| ART. 33 - SANZIONI.....   | 29 |
| ART. 34 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....  | 29 |
| ART. 35 - RINVII.....   | 29 |
| ART. 36 - ELABORATI DEL PCS.....  | 29 |

## **ALLEGATI**

**ALLEGATO 1: Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari**

**ALLEGATO 2: Riferimenti Legislativi**

## **Parte prima: OBIETTIVI PRIORITARI DEL PCS**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL PIANO**

Il presente Piano Comunale di Spiaggia, più semplicemente denominato Piano nel prosieguo del presente atto, disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo, la cui gestione è stata trasferita al Comune con la legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 *“Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo”* e ss. mm. ii. e del *“Piano di Indirizzo Regionale”* (PIR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 147 del 12 giugno 2007.

Forma parte integrante del presente piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di San Sostene e la situazione delle concessioni in corso di validità.

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni normative sono parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di San Sostene (*indicato qui di seguito con l'acronimo di PCS*), redatto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17, nonché coerente con le linee di indirizzo di cui al Piano di Indirizzo Regionale sopra richiamato e con la normativa comunitaria e statale.

Il presente PCS definisce e norma le destinazioni d'uso del Demanio Marittimo ricadente nel Comune di San Sostene (così come definita dall'art. 28 del codice della navigazione). Il PCS regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, in conformità al PIR.

### **ART. 3 - FONTI NORMATIVE**

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate negli art. 822 del codice civile e nell'art. 28 e 29 del codice della navigazione e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n°494, 16 marzo 2001 n° 88, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nella legge regionale 17/05 e relativo PIR, secondo i principi del Codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al P.R.G. vigente e nel rispetto della normativa comunitaria e statale.

### **ART. 4 - OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PCS**

1. Il Piano si pone l'obiettivo della salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo delle potenzialità turistiche della costa, nel rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti. Esso garantisce

una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione dell'arenile.

2. Le norme che regolano il piano d'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:
  - a. Costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico ricreativi, per servizi pubblici, per servizi;
  - b. Garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti.
3. La necessità di salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero.

## **ART. 5 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Piano si intendono per:

- **Piano di Indirizzo Regionale:** per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PIR), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;
- **Piano Comunale di Spiaggia:** il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;
- **Legge regionale:** la legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;
- **Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione:** il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- **Spiaggia:** per come definita dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento, quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private.

La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda. Ai sensi dell'art. n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico;

- **Battigia:** la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
- **Arenile libero transito:** la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, di seguito definita, con una profondità non inferiore ai **5 metri lineari**, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);
- **Soggiorno all'ombra:** la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- **Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.):** sistema informativo gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del Demanio Marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.
- **Demanio marittimo, (di seguito denominato DM):** le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali.
- **Concessione demaniale marittima, (di seguito denominata anche CDM):** il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi.
- **Servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile.
- **Stabilimenti Balneari:** strutture, poste su parte di spiaggia o di costa ottenuta in concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;
- **Chiosco:** Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e

strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, di uso pubblico a seguito di C.D.M.;

- **Attività turistico – ricreative:** ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della L. n° 172 del 8/7/2003 si considerano concessioni con finalità turistico-ricreative quelle indicate dalle lettere a) ed f) dell'articolo 01, comma 1 del D. L. n. 400/1993 che si riportano di seguito:
  - a. gestione di stabilimenti balneari;
  - b. esercizi di ristorazione e somministrazione bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
  - c. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
  - d. gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
  - e. esercizi commerciali;
  - f. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
- **Attività imprenditoriali:** di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002;
- **Impianti e attrezzature insistenti sull'arenile:**
  - a. *Per quanto attiene al TIPO, si definiscono:*
    - COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc ;
    - SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, etc.
  - b. *Per quanto riguarda le CARATTERISTICHE TECNICHE degli impianti ed attrezzature si definiscono:*
    - STRUTTURE FISSE quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.
    - STRUTTURE MOBILI quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse. Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra maggio e ottobre.
    - ATTREZZATURE RIMOVIBILI quelle che sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere, come ad esempio quelle realizzate con strutture a scheletro leggero in cemento prefabbricato, acciaio, legno, o altro materiale; con pannelli di tamponamento leggeri; con copertura leggera. Tutte le strutture anzidette, come pure le fondazioni, debbono essere recuperabili e

riposizionabili altrove con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto.

- ATTREZZATURE MOBILI quelle che vengono installate solo per il periodo della stagione balneare e che debbono essere rimosse alla fine della stessa. Esse sono: ombrelloni, sedie, sdraie, elementi di piccole dimensioni, lapidei o in calcestruzzo, posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, piccole strutture in legno, gazebi. Tutte le strutture mobili per la balneazione dovranno inoltre essere stagionalmente rimosse.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE**

1. In conformità con le disposizioni regionali e secondo le procedure disposte dalla stessa L. R. 17/05 nonché dal PIR, la procedura per l'approvazione del Piano prevede l'adozione da parte del Consiglio Comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, del PCS e relativo Regolamento di Attuazione.
2. L'Amministrazione Comunale approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR ed acquisiti tutti i pareri e nulla osta degli Enti sovraordinati.

#### **ART. 7 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE**

1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come individuate nel Sistema Informativo del Demanio (SID).
2. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di San Sostene sono riportate nelle tavole annesse al PCS.

#### **ART. 8 - COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE**

1. Per l'attuazione delle finalità della legge n. 17/2005, la Regione ha conferito ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:
  - a. il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
  - b. la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;
  - c. l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
  - d. l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.
2. Per effetto della "direttiva servizi", della Comunità Europea - Direttiva 123/2006/CE, così come recepita dal Governo Italiano con l'art. 34 duodecies del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 - le concessioni sul demanio marittimo non potranno più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma anzi dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza

pubblica - informato ai principi di trasparenza e non discriminazione - alla scadenza temporale di ogni concessione. I funzionari comunali, preposti alla definizione dei bandi di gara e a stabilirne i criteri di selezione, dovranno avvalersi dei principi, delle norme e delle prescrizioni riportati agli artt. 17, 18, 19, 20 del presente PCS;

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

#### **ART. 9 – OPERE MARITTIME - RIPASCIMENTI**

1. Il rilascio di concessioni per eventuali opere marittime per la difesa della costa è subordinato al rilascio dei pareri ed autorizzazioni delle autorità competenti, nonché alle prescritte verifiche di impatto ambientale. Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti previo rilascio dell'atto di concessione dell'ufficio demanio, fatto salvo l'istituto della consegna.
2. Per la salvaguardia del litorale dall'erosione, in accordo con l'art. 5 del PIR, si intendono:
  - a. Per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" quegli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno. In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, Il Settore Demanio della Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni, corredato di un piano di gestione del ripascimento comprovato da atto di asseveramento della copertura degli oneri finanziari, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata;
  - b. Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di barriera soffolta e opere di difesa.
  - c. Le eventuali opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per altri scopi non comportanti il pubblico uso.

valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- d. ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto

- ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
- e. L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento;
  - f. Nelle zone dove si nota un lento, ma progressivo avanzamento naturale della vegetazione deve essere vietata ogni modificazione dei suoli, anche precaria e devono essere delimitate zone di rispetto atte a garantire la conservazione di tale ambiente contro ogni rischio di degrado legato soprattutto alle attività antropiche;
  - g. La pulizia del litorale deve essere eseguita senza l'utilizzo di mezzi meccanici. Le spiagge devono essere fornite di un alto numero di contenitori gettarifiuti che devono essere quotidianamente svuotati (vale soprattutto per il periodo estivo).

## **Parte seconda - NORME GENERALI**

### **ART. 10 - PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO**

1. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti e l'accesso al demanio, sono disciplinati dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

### **ART. 11 - CONCESSIONI DEMANIALI**

Premesso che nella concessione dei beni del Demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare, in fase di rilascio di concessioni o autorizzazioni, l'ufficio competente è tenuto a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti.

1. Le superfici e gli specchi acquei compresi, nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale sono concedibili nei limiti fissati dal presente piano e della normativa comunitaria e statale in materia di concessioni demaniali marittime, che impone lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica informate ai principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Qualora si verifichi un aumento in profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva l'area di libero transito e previa autorizzazione, al concessionario frontista.
3. Sui tratti di litorali censiti e regolamentati dal presente PCS è stata garantita l'esistenza di "Spiagge Libere" oltre la misura **minima del 30%** della Superficie complessiva di spiaggia esistente destinata a finalità turistico-ricreative evitando anche la sequenza ininterrotta di aree in concessione.
4. Il fronte mare relativo all' "Arenile Libero transito" **non è inferiore a cinque ml.** di profondità a partire dalla battigia. Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.
5. La distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni **non potrà essere inferiore a ml. Cinquanta.**

#### **ART. 12 - PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO**

1. I percorsi pedonali di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia Tavola 5 – Zonizzazione;
2. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio marittimo, il Comune di San Sostene, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di acquisire all'uso pubblico gli accessi che risultino di proprietà privata o, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 17/05, a istituire servitù prediali sui terreni retrostanti il Demanio Marittimo, nel rispetto dell'art. 1027 del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive;
3. E' ammessa l'apertura di nuovi accessi privati sul demanio marittimo purché limitata al solo transito pedonale, e sempre che eventuali opere accessorie (scale, pianerottoli, ecc.) vengano realizzate in materiale ligneo e abbiano una superficie complessiva non superiore ai 3 mq di occupazione di suolo demaniale marittimo. Le strutture di cui sopra non dovranno mai porre ostacolo o intralcio diretto o indiretto al libero transito sul demanio marittimo e saranno assentite previo rilascio di concessione demaniale marittima;
4. I percorsi pedonali di accesso al mare consentono di distribuire l'afflusso al mare dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera. Essi consentono di attraversare più comodamente il litorale rendendo più piacevole il percorso stesso fino alla spiaggia, tenuto conto anche dell'accessibilità da garantire ai disabili;
5. I percorsi pedonali in arenile sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Hanno una larghezza non inferiore a 1,5 ml. parallelamente alla battigia, e non inferiore a 1,2 ml. perpendicolarmente ad essa. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie;

6. I concessionari di zone di demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare;
7. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

#### **ART. 13 - SPECCHI ACQUEI E IMBARCAZIONI – CORRIDOI DI LANCIO**

Gli specchi acquei, con relativi corridoi di lancio, previsti nella pianificazione del PCS, sono indicati nella cartografia TAV 5 Zonizzazione.

Il Comune potrà autorizzare il posizionamento di corridoi di lancio ad associazioni nautiche o a titolari di concessioni demaniali che ne facciano motivata richiesta, nel rispetto delle norme e disposizioni tecnico nautiche di competenza dell'Autorità Marittima.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI**

1. Per ogni singola concessione demaniale, relativa a strutture turistico-ricreative e/o commerciali, sono consentiti interventi leggeri per strutture di servizio e attrezzature per la balneazione, commisurate alle effettive esigenze di ogni singolo operatore. Dette strutture avranno il carattere della rimovibilità, leggere e smontabili e dovranno essere rimosse a fine stagione salvo che, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, previa autorizzazione dell'autorità concedente, possano permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali, così come normato dal comma 5 art. 9 della legge Regionale n. 17/2005. In ogni caso la realizzazione delle strutture, è soggetta al conseguimento dei pareri e N.O. delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli.
2. Le superfici, le altezze ed i volumi, da realizzare sulle spiagge in concessione, sia mediante strutture fisse che mobili, devono rispettare i parametri previsti nella tavola tipologia (TAV\_9). In particolare:
  - a. L'altezza di detti volumi non può in nessun caso essere superiore a 2,5 metri lineari da terra, per le cabine i depositi e magazzini, superiore a 3,5 metri lineari da terra per chiosco e servizi, superiore a 4,00 metri lineari per aree coperte con tensostrutture (non chiuse almeno da tre lati).
  - b. Le superfici realizzabili sono quantificabili in: 25 mq per strutture da adibire a bar, 90 mq per strutture da adibire a ristorante o ad attività commerciali, 60 mq per servizi, per un totale di superficie coperta pari a mq. 175. A queste si sommano le aree ombreggiate e pavimentate in genere, pari al massimo il 10% dell'area concessa e, comunque, non superiori a 250 mq.
  - c. il concessionario dovrà inoltre garantire uno standard minimo del 10% della superficie coperta da adibire a parcheggio qualora non fossero disponibili parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze;

3. Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali;
4. Le eventuali opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per altri scopi non comportanti il pubblico uso;
5. Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti;
6. E' vietata la costruzione di muri di recinzione sulle aree demaniali;
7. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Dovranno comunque essere realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso al confine con l'inizio della fascia di arenile libero riportata nelle tavole, (tale fascia non potrà comunque essere ridotta al di sotto di 5 metri lineari dalla battigia);
8. Per ogni concessione, con oneri a carico del concessionario, gli scarichi di bagni e cucine sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale;
9. Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amm.ne Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalle presenti norme;
10. Tutti i manufatti dovranno essere realizzati in materiali leggeri e smontabili.

#### **ART. 15 - INTERVENTI EDILIZI**

1. Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria ecc., secondo quanto previsto dalle presenti norme;
2. Gli interventi possibili sono i seguenti:
  - a. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari esistenti;
  - b. Ampliamenti e ristrutturazione edilizia degli impianti balneari esistenti anche finalizzati al miglioramento estetico-funzionale dei servizi di spiaggia;
  - c. Nuove costruzioni:
    - Cabine spogliatoio
    - Servizi igienici
    - Depositi e ripostigli di pertinenza delle concessioni demaniali per licenza
    - Chioschi e manufatti per bar/ristoranti o attività commercialie ogni altro manufatto rientrante tra le attività con finalità turistico-ricreative così come indicate dalle lettere a) ad f) dell'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 400/1993 che si riportano di seguito:
  - a) gestione di stabilimenti balneari

- b) esercizi di ristorazione e somministrazione bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive
- e) esercizi commerciali
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

#### **ART. 16 - ATTIVITÀ CONSENTITE**

1. All'interno della spiaggia, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgersi le seguenti attività:
  - a. Ristorante, bar, gelateria, paninoteca, pizzeria e assimilabili;
  - b. Attrezzature commerciali complementari all'attività turistico-balneare;
  - c. Rivendite di giornali, alloggio custode, servizi di supporto all'attività balneare quali: primo soccorso, centro informazioni, baby sitting ecc.;
  - d. Impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
2. Le attività sopra indicate sono di tipo stagionale e possono essere svolte esclusivamente nel periodo estivo, che sarà fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale.
3. Per le attività di cui al punto a) b) c) potranno essere rilasciate, dal competente ufficio commercio, licenze annuali.
4. L'esercizio delle attività sopra dette è in ogni caso subordinato alla presenza di un'ideale struttura, al rilascio dell'autorizzazione commerciale, quando prevista, e di ogni altra autorizzazione o nulla osta contemplati dalle norme vigenti, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie.

#### **ART. 17 - GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi; l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

**RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE:** il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- a. attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- b. attraverso l'introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni;
- c. mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- d. attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

**RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE:** tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- a. introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- b. installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- c. contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

**ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE:** parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo, possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- a. la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc, mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
- b. la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall'ARPACAL sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;
- c. l'educazione ambientale mediante reintroduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali;
- d. all'interno delle procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali si terrà debitamente conto nella definizione dei criteri e nella valutazione delle offerte delle

proposte e dei progetti che proporranno innovative tecniche di gestione e risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

#### **ART. 18 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

1. L'art. 23 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone handicappate;
2. I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
3. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989;
4. Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e con soluzione di continuità;
5. Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile;
6. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989;
7. Il Comune promuove l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti, in conformità anche con le disposizioni del DPR 503 del 24/07/1996. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nel testo delle disposizioni di Legge in vigore.

#### **ART. 19 - MATERIALI**

1. In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali e tipici del luogo, evitando l'utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.

##### **a. STRUTTURE DEL CHIOSCO**

Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è consentito l'utilizzo del legno, dell'acciaio o del calcestruzzo prefabbricato alleggerito. E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e della muratura. Le strutture di fondazione devono essere anch'esse prefabbricate. I manufatti dovranno essere posti direttamente a livello arenile, o con un eventuale rialzo, contenuto in un'altezza non superiore a 80 cm rispetto alla quota dell'arenile.

#### b. PAVIMENTAZIONI

per percorsi pedonali, aree posa tavoli, impianti per il gioco e lo sport i materiali da utilizzare sono:

- legno;
- materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco sulla sabbia, se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino;
- Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap;

per interni:

- in legno opportunamente trattato
- in lastre di pietra naturale locale
- in mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucciolo e colori compatibili

#### c. FINITURE E RIVESTIMENTI

per esterni:

- legno opportunamente trattato
- pannelli di calcestruzzo alleggerito, tinteggiati direttamente o finiti con intonaco
- E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in pietra o muratura

per interni:

- In legno opportunamente trattato
- In piastrelle di ceramica o simili di colorazioni compatibili
- Intonaco civile con malte a base di calci idrauliche rifinito con tinteggi a tempera o a base di calce
- La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale antiacido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di ml. 2,00

#### d. MANTI DI COPERTURA

La copertura potrà avere tipologia libera: a falde inclinate, in materiale leggero prospetticamente schermato, o piana con pavimentazione flottante, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili. I pluviali, le scossaline e le converse, se a vista, devono essere in rame dello spessore min. 8/10 mm. o in lamiera zincata e verniciata nei colori previsti dalle presenti norme. E' consentita anche la copertura a volta.

#### e. SERRAMENTI

In legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti. Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere utilizzati l'alluminio preverniciato a caldo o in alternativa il pvc. Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato. Per le superfici vetrate dovranno essere utilizzati vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

#### **ART. 20 - COLORE**

1. Vengono disciplinate le colorazioni esterne di tutte le strutture realizzabili sulla spiaggia, con particolare riguardo per i chioschi e le cabine. Tutti i manufatti devono essere tinteggiati privilegiando i colori tenui ed evitando materiali plastificati, così come le opere complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.

##### • FACCIATE

Possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo.

I colori consentiti sono:

1. legno naturale
2. bianco
3. colori pastello: senza limitazioni
4. azzurro (sino al 50% della superficie)
5. giallo (sino al 25% della superficie)
6. verde (sino al 15% della superficie)
7. rosso (sino al 5% della superficie).

Sono vietati tutti gli altri colori, nonché i colori metallizzati o anodizzati.

##### • SERRAMENTI

colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti, sia lignei che metallici. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.

#### **ART. 21 - CARTELLI E MANUFATTI PUBBLICITARI**

1. E' vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudicano la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo;
2. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie

massima di 0,6 mq. su cui oltre allo spazio pubblicitario di ml. 0,70 x ml. 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova;

3. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano medio spiaggia;
4. Per uniformità d'intervento, se possibile, tali strutture possono essere realizzate da un'unica ditta concessionaria, previa stipula di apposita convenzione con gli operatori turistici privati al fine di garantire l'omogeneità sotto l'aspetto estetico e il miglior inserimento nel contesto dei luoghi;
5. E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, della superficie massima di 1 mq cadauna: una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata del chiosco;
6. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti;
7. Per ogni concessione deve essere prevista la segnalazione, da parte dei concessionari, per mezzo di apposita cartellonistica avente formato 100x50 cm e recante l'indicazione ben visibile "**ingresso spiaggia libera**". Tali cartelli devono essere posti in corrispondenza dei varchi necessari a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.

## **ART. 22 - OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti, necessari a garantire il concreto esercizio, configurano il quadro delle Opere di Urbanizzazione afferenti alla sistemazione dell'Arenile:
  - percorsi e piazze ciclabili e pedonali;
  - viabilità carrabile;
  - parcheggi pubblici;
  - opere a rete;
  - opere a rete aree di verde attrezzato;
2. Relativamente a dette Opere l'Amministrazione Comunale procederà mediante progettazione e realizzazione diretta, secondo stralci organici, anche in convenzione con i privati e/o concessionari;
3. I tratti di percorsi pedonali e ciclabili, adiacenti alle concessioni demaniali private, ed il verde attrezzato potranno essere realizzati anche dai privati, attraverso convenzionamento con il comune. Tali opere dovranno comunque essere realizzate con materiali e colori conformi agli indirizzi generali dettati dall'amministrazione. In particolar modo i privati potranno gestire gli spazi verdi, sovvenzionandone la manutenzione e cura, al fine di valorizzare l'inserimento complessivo delle strutture per la balneazione e valorizzare il contesto ambientale circostante;

4. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, in particolare per quanto concerne gli accessi, la rete dei percorsi pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.503/96);
5. Gli allacci alle reti dei sottoservizi (idrico, fognario, ecc.) sono a totale carico dei privati e/o concessionari.

#### **ART. 23 - TEMPI DI ATTUAZIONE**

1. Gli interventi indicati nel presente regolamento dovranno essere realizzati solo ad avvenuta approvazione definitiva del Piano e comunque entro **cinque anni dall'approvazione dello stesso**;
2. Le strutture relative alle concessioni demaniali esistenti dovranno essere adeguate, nei termini di validità del titolo concessorio, eventualmente prorogato da disposizioni legislative nazionali. In attesa dell'adeguamento delle strutture, nei tempi indicati, i manufatti realizzati, se regolarmente autorizzati, potranno mantenere le attività già in atto e le superfici esistenti;
3. I termini per l'attuazione degli interventi suddetti possono essere sospesi, a richiesta dell'interessato, solo nel caso che il tratto di arenile sia interessato da erosione o da altri fenomeni, che rendano la profondità di spiaggia inadeguata per l'attuazione delle previsioni di piano.

### **Parte terza ZONIZZAZIONE**

#### **ART. 24 - SUDDIVISIONE IN FASCE FUNZIONALI**

Per una migliore organizzazione funzionale dell'arenile il Piano indica nell'elaborato TAV\_5 Zonizzazione, la suddivisione delle zone d'uso, individuate in base alla loro ubicazione e funzione, all'interno delle quali sono disciplinate le attività che possono essere svolte e le strutture realizzabili. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze che disciplinano le attività balneari emesse da Amministrazione Comunale e Capitaneria di Porto.

Il Demanio Marittimo viene suddiviso dal P.C.S. nelle seguenti zone (o aree):

- **Fascia a libero transito:** Costituita da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo né il deposito di alcun materiale. Qualora, a causa dell'erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata. E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere

organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni concessione, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle persone;

- **Fascia d'ombra:** rappresenta la zona in cui è possibile la posa numerica di ombrelloni e strutture rimovibili di modeste entità funzionali ai servizi d'ombreggio e di spiaggia. Tale fascia ha una profondità variabile a partire dalla fine della fascia di libero transito. I sostegni per ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie aventi dimensioni minime dei lati di ml 2,20 x 4,00, con il lato minore parallelo al mare;
- **Fascia Servizi:** destinata all'installazione delle strutture di servizio alla balneazione: in tale fascia è possibile l'installazione di attrezzature mobili e di strutture rimovibili, secondo quanto stabilito dalle presenti norme.

#### **ART. 25 - ZONIZZAZIONE DELL'ARENILE**

Ai fini della regolamentazione delle aree del Demanio marittimo il Piano, nella tavola di progetto TAV\_ 5 Zonizzazione, ha individuato le seguenti Zone (o Aree), le cui concessioni potranno essere rilasciate solo in seguito ad aggiudicazioni che potranno avvenire previa predisposizione di adeguato bando pubblico, e, pertanto, le norme di cui all'art. 18 del Codice della Navigazione, richiamate dall'art. 10 comma 5 del PIR non costituiscono parametro di riferimento per la definizione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio dei titoli concessori.

- a. **Aree di Libera Balneazione:** Il Piano ha individuato le spiagge libere garantendo il rispetto dello standard minimo pari al 30% della fascia demaniale disponibile alla balneazione in recepimento delle indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 6 del vigente PIR;
- b. **Aree in Concessione Esistenti:** Tali aree si riferiscono alle concessioni preesistenti che sono fatte salve, ai sensi del comma 1 art. 4 del PIR, nei limiti dei titoli abilitativi e concessori già rilasciati, con l'obbligo di adeguamento alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e sanitarie, nonché alle indicazioni del presente Piano. I tempi di attuazione sono quelli di cui al precedente art. 23 delle presenti N.T.A.;
- c. **Aree Concedibili:** il rilascio della concessione demaniale marittima può avvenire solo previa predisposizione di un bando pubblico, con la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui dovranno essere preminenti i criteri tecnico-qualitativi, rispetto a quelli economici;
- d. Il Comune attiva il procedimento di messa a bando delle aree demaniali marittime nel rispetto delle previsioni del PCS approvato.

#### **ART. 26 - UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DI LIBERA BALNEAZIONE**

1. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere;

2. Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di ml. 5 dalla battigia, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio ed altre attrezzature similari, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole;
3. Tale zona non può essere affidata in concessione;
4. L'amministrazione comunale potrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari, posizionati nella "fascia servizi";
5. Si potranno realizzare n. 2 servizi igienici, distinti per uomini e donne, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai portatori di handicap, nelle spiagge con fronte-mare superiore a ml. 60. In ogni caso, l'opportunità di installare i servizi igienici sarà valutata dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'afflusso dei bagnanti all'arenile libero. La spiaggia dovrà essere fornita di cestini per la raccolta dei rifiuti, in numero minimo di uno ogni 50 ml;
6. Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale potranno essere realizzate con progetti esecutivi da approvare nelle forme di Legge;
7. Nelle aree di libera balneazione possono essere installate "postazioni di salvamento" il cui servizio può essere garantito dall'Amministrazione Comunale in forma diretta o in concessione a terzi, nelle forme di legge consentite, a beneficio della collettività e conformemente alle prescrizioni dell'Autorità Marittima.

#### **ART. 26. 1 - SPIAGGE PER CANI**

1. E' una porzione di spiaggia, posta sul lato sud a ridosso della fiumara Alaca, destinata alla realizzazione di una "spiaggia per cani" di piccola taglia e muniti di libretto sanitario, con la relativa custodia per la gestione;
2. L'area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata, di altezza di ml. 2, e paletti, con cancelli di accesso sul lato monte e sul lato mare, con apertura a molla; all'esterno della rete sarà piantumata una siepe di altezza pari o superiore a questa; all'interno dell'area dovrà essere installata una fontana con erogatore a pulsante e vaschetta alla base; dovranno essere predisposte strutture per creare zone ombreggiate; dovrà essere installato un dispensatore di palette e sacchetti con cui i proprietari o gli accompagnatori dovranno raccogliere e gettare negli appositi contenitori i residui organici prodotti dagli animali;
3. In ogni caso, l'Amministrazione comunale dovrà predisporre un progetto di sistemazione e utilizzazione dell'area da sottoporre, per il parere di competenza, al servizio igiene e sanità pubblica ed al servizio veterinario della ASL competente;
4. La superficie di cui al presente articolo dovrà comunque essere disciplinata mediante il rilascio di adeguato titolo concessorio, che potrà avvenire previa aggiudicazione conseguente alla partecipazione a bando di evidenza pubblica.

## **ART. 26. 2 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO O EVENTI SPECIALI**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera per l'organizzazione, per un periodo di tempo limitato, di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali, in proprio o da parte di privati, previo stipula di apposita convenzione, anche con l'installazione delle necessarie strutture, da installare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo, in prossimità del parcheggio pubblico esistente. Per tale attività è comunque necessario adeguato titolo concessorio/autorizzatorio

## **ART. 27 - UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DESTINATE A CONCESSIONI BALNEARI PER STABILIMENTI**

### **ART. 27.1 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Il rilascio di concessioni demaniali marittime avverrà mediante la predisposizione di apposito bando - con procedura di evidenza pubblica, **informato ai principi di trasparenza e non discriminazione**, che predeterminerà i criteri di aggiudicazione tra più domande concorrenti. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione, semplificativamente indicata nella Tabella B del PIR. Successivamente il Comune – a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'area – assegnerà alla Ditta, vincitrice della gara pubblica, un termine perentorio entro il quale la stessa dovrà presentare il modello D1 e tutta la documentazione tecnico-amministrativa prescritta dalla normativa vigente;
2. Per le nuove concessioni da rilasciare, è escluso il sub ingresso, salvo le ipotesi eccezionali di morte o di inabilità del concessionario, (art. 46 del Codice della Navigazione e art. 12 PIR). Qualora il Concessionario selezionato con Bando pubblico, faccia richiesta di autorizzare un terzo al sub ingresso o alla gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della Navigazione, il Comune, preso atto che il privato non intende più esercitare direttamente la concessione, può rimettere a bando l'area per l'individuazione del nuovo titolare o del gestore;
3. Per l'adozione di provvedimenti di decadenza di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione si dovrà fare riferimento alle norme generali sul procedimento di cui alla Legge n. 241 del 1990, e non a quanto indicato dall'art. 20 comma 3 della L. R. n. 17/2005 (PIR);
4. Condizione essenziale per il rilascio delle concessioni demaniali marittime è la presenza delle infrastrutture a rete (viabilità, rete idrica, rete fognaria, rete elettrica);
5. In forza del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 116/2008 e dell'art. 16 comma 2 del PIR, la durata della stagione balneare è fissata per il periodo che va dal 01 maggio al 31 ottobre.

## **ART. 27.2 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

Ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime si seguirà la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i cui criteri preminenti dovranno essere quelli di natura tecnico-qualitativi, rispetto a quelli economici, in conformità alle prescrizioni tecnico-giuridiche e in ottemperanza a quanto prescritto dagli Enti sovra ordinati ed aventi giurisdizione sui beni demaniali marittimi. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, il soggetto prescelto dovrà presentare, su richiesta del Comune, la domanda di concessione demaniale marittima mediante l'apposito modello D1 corredato della documentazione necessaria.

## **ART. 27.3 - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. Il Comune nella predisposizione dei bandi pubblici per l'assegnazione delle aree demaniali dovrà tenere conto dei seguenti criteri di natura tecnico-qualitativa cui riferirsi:
  - a. compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
  - b. compatibilità di dettaglio relativamente a:
    - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
    - aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
    - accessibilità ai parcheggi;
    - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
    - dinamica evolutiva del paesaggio;
  - c. indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
  - d. garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
  - e. idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

Si precisa che il maggior rialzo sul canone – che si intende incluso nei sopra elencati criteri – non potrà avere preminenza sulla qualità tecnica del progetto e, pertanto, nella predisposizione del Bando si dovrà fare riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando al criterio "offerta economica" punteggio notevolmente inferiore rispetto al criterio di natura tecnico-qualitativa.

## **Parte quarta - NORME FINALI**

### **ART. 28 - LAVORI SULL'ARENILE**

1. I lavori effettuati dai concessionari di spiaggia, di manutenzione straordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili, i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari autorizzati, i lavori di pulizia della spiaggia dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
2. I lavori effettuati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, quali la rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia effettuato con inerti di cava o con sabbie provenienti dallo stesso arenile debbono aver inizio, di norma, dopo il 15 ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo. Per motivi di urgenza potranno essere effettuati lavori anche al di fuori di tale periodo, in questo caso dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disagi e pericoli per i bagnanti;
3. Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso;
4. Eventuali previsioni di interventi che interessano aree al di fuori del perimetro del piano sono puramente indicative;
5. La non ottemperanza delle presenti norme, formalmente contestata con lettera raccomandata A.R., entro i tempi previsti o entro un congruo lasso di tempo assegnato, comporta la decadenza della concessione demaniale per come previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione;
6. In ogni caso, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, la concessione demaniale può essere revocata, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione;
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

### **ART. 29 - STAGIONE BALNEARE**

1. La stagione balneare inizia il 01 maggio e termina il 31 ottobre di ogni anno. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, può svolgere la propria attività dal primo aprile al trenta settembre;
2. Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente;

3. Gli orari di apertura dello stabilimento, per il periodo intercorrente tra il primo aprile ed il trenta settembre, vengono qui di seguito definiti: dalle ore 7.30 alle ore 24,00 apertura per balneazione e ristorazione, fatta salva la competenza delle Autorità preposte che possono disporre eventuali variazioni dei relativi orari.

### **ART. 30 - USO DELLE SPIAGGE**

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune di San Sostene, durante tutto l'anno è vietato:
  - a. campeggiare e pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
  - b. transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni e per quelli eventualmente autorizzati dalla autorità comunale e finalizzati alla gestione dello stabilimento balneare; effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;
  - c. depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
  - d. accendere fuochi, gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere.
2. Negli stessi ambiti di cui al comma uno durante la stagione balneare è vietato:
  - a. condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;
  - b. praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocimento all'igiene del luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di

- concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;
- c. tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
  - d. tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori delle aree indicate e dei casi e delle aree indicati dall'autorità marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
  - e. effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge, durante la stagione balneare, con mezzi meccanici dalle ore 9,30 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti, salvo condizioni metereologiche avverse in conseguenza delle quali lo stabilimento risulti scarsamente frequentato;
  - f. esercitare commercio in forma itinerante, effettuare pubblicità promozionale, sia sulle spiagge che nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti, senza la prescritta autorizzazione comunale. Rimane vietata, in forma assoluta, la pubblicità svolta con lancio di volantini o quant'altro a mezzo aerei;
  - g. lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
  - h. spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
  - i. tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
  - j. dalla chiusura dello stabilimento e sino alle ore 6 antimeridiane, utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.

#### **ART. 31 - NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
  - a. esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
  - b. esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai posti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle eventuali scogliere;

- c. curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori della azienda preposta ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dalla Azienda concessionaria. La raccolta dovrà avvenire negli orari e con le modalità fissate dalla medesima Azienda;
  - d. consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, calcolata sul mediomare, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza pari a 1,5 metri. A tal fine, per ogni concessione deve essere prevista la segnalazione, da parte dei concessionari, per mezzo di apposita cartellonistica avente formato 100x50 cm e recante l'indicazione ben visibile "ingresso spiaggia libera". Tali cartelli devono essere posti in corrispondenza dei varchi necessari a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione;
  - e. installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti;
  - f. liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.
2. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:
- a. previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili;
  - b. ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'Autorità Marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

## **ART. 32 - NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
- b. i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione.

### **ART. 33 - SANZIONI**

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente Regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della Legge regionale.

### **ART. 34 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Le funzioni di vigilanza sulle modalità di esercizio delle concessioni demaniali marittime destinate ad uso turistico ricreativo, sono esercitate dall'Amministrazione Comunale tramite il Comando di P.U.;
2. L'Autorità Marittima continua ad esercitare le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione.

### **ART. 35 - RINVII**

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 al relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alle leggi nazionali e regionali in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo e di determinazione dei relativi canoni, nonché alle norme contenute nella legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17 “ Norme per l'esercizio delle delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” ed alle disposizioni di cui al “ Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative (P.I.R.)”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 in data 14/06/2007, pubblicato sul B.U.R.C., Suppl. Straordinario n° 3 del 14 luglio 2007.

### **ART. 36 - ELABORATI DEL PCS**

Sono parte integrante del Piano Comunale di Spiaggia i seguenti elaborati grafici e normativi:

1. Relazione illustrativa, di carattere generale, concernente, tra l'altro, i dati sulle potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per l'attività di balneazione;
2. Relazione paesaggistica;
3. Planimetria SID (stato di fatto);
- 3.1 Censimento aree demaniali sprovviste di concessioni demaniali;
4. Planimetria SID aggiornata con l'indicazione della destinazione d'uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nuova formazione non ancora riportati in catasto con indicazione della linea di battigia catastale e di quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone di litorale soggetto ad erosione;
- 4.1 Stato attuale concessioni demaniali esistenti;
5. Zonizzazione stato di progetto;
6. Carta dell'evoluzione della linea di riva;
7. Planimetria PCS - rete idrica e fognante;
8. Tavola dei vincoli;
9. Schemi e indicazioni progettuali;
10. Zonizzazione del PRG vigente nel comune con riferimento alla fascia costiera;
11. Planimetria PCS - stato di progetto - Sistema di mobilità - accessi al mare e parcheggi;
12. Norme Tecniche di Attuazione del PCS e Regolamento;
13. Valutazione Strategica Ambientale;
14. Documentazione Fotografica - Stato di Fatto -;
15. Carta della fattibilità;
16. Ortofotoproiezione;
17. Suddivisione aree lotti

## ALLEGATO 1

### REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

**Tabella A**

**Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari  
(CAP V, Art. 18)**

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina:  $\pi$
- 2 stelle marine:  $\pi\pi$
- 3 stelle marine:  $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine:  $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super:  $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

| fascia                | n. requisiti |
|-----------------------|--------------|
| 1 stella marina       | da 1 a 3     |
| 2 stelle marine       | da 3 a 6     |
| 3 stelle marine       | da 6 a 9     |
| 4 stelle marine       | da 9 a 12    |
| 4 stelle marine super | Oltre 12     |

**Tabella 1- Piano Indirizzo Regionale (art. 7 L.R. 17/2005 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)**

| <u>Requisiti facoltativi</u> |  |                              |                              |                              |                               |                              |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| n.                           | Requisito  | $\pi$                        | $\pi\pi$                     | $\pi\pi\pi$                  | $\pi\pi\pi\pi$                | $\pi\pi\pi\pi S$             |
| 1.                           | Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura                      | da 1 a 3 requisiti posseduti | da 3 a 6 requisiti posseduti | da 6 a 9 requisiti posseduti | da 9 a 12 requisiti posseduti | oltre 12 requisiti posseduti |
| 2.                           | Area giochi per bambini  |                              |                              |                              |                               |                              |
| 3.                           | Intrattenimento bambini  |                              |                              |                              |                               |                              |
| 4.                           | Edicola  |                              |                              |                              |                               |                              |
| 5.                           | Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche                                       |                              |                              |                              |                               |                              |
| 6.                           | Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)                       |                              |                              |                              |                               |                              |
| 7.                           | Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)           |                              |                              |                              |                               |                              |
| 8.                           | Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)        |                              |                              |                              |                               |                              |
| 9.                           | Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo) |                              |                              |                              |                               |                              |
| 10.                          | Lingue estere parlate dal personale  |                              |                              |                              |                               |                              |
| 11.                          | Servizio informazioni turistiche   |                              |                              |                              |                               |                              |
| 12.                          | Pannelli solari per la produzione di energia   |                              |                              |                              |                               |                              |
| 13.                          | Parcheggio   |                              |                              |                              |                               |                              |
| 14.                          | Dog parking  |                              |                              |                              |                               |                              |
| 15.                          | Connessione a internet e servizio telefax  |                              |                              |                              |                               |                              |
| 16.                          | Punti musica   |                              |                              |                              |                               |                              |

**Tabella 2 - Piano Indirizzo Regionale (art. 7 L.R. 17/2005 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)**

## Tabella B

### Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo (Capo III, Art. 9)

|  |  |
|--|--|
| <b>Rilascio di concessione demaniale marittima</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet <a href="http://www.infrastrutturetrasporti.it">www.infrastrutturetrasporti.it</a>), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet<sup>1</sup>.</li> <li>2. Relazione tecnico-illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.</li> <li>3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) stralcio catastale in scala 1:1000;</li> <li>b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;</li> <li>c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;</li> <li>d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;</li> <li>e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;</li> <li>f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100.</li> </ol> </li> <li>4. Documentazione fotografica dei luoghi.</li> <li>5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.</li> <li>6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia<sup>2</sup> non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice</li> </ol> </li> </ol> |
|--|--|

<sup>1</sup> Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incorniciate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. D1 l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1) nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento.

<sup>2</sup> Ai sensi della normativa antimafia (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 154.937,06, o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 252/98, allegando alla istanza copia del certificato CCLAA o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Variazione di concessione demaniale marittima</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato);</li> <li>2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet <a href="http://www.infrastrutturetrasporti.it">www.infrastrutturetrasporti.it</a>).</li> </ol> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Subingresso di concessione demaniale marittima</b> | <p><b>Da parte del subentrante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso.</li> <li>2. In caso di subingresso <i>moris causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti.</li> <li>3. Copia del documento di identità.</li> <li>4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi <sup>3</sup>, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> <li>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</li> <li>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</li> <li>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</li> </ol> </li> </ol> |
|---|---|

<sup>3</sup> Cfr. nota n. 2.

Tabella 4 - Piano Indirizzo Regionale (art. 7 L.R. 17/2005 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)

|  |   |
|--|---|
|  | <p>5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.</p> <p><b>Da parte del concessionario:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata.</li> <li>2. Copia del documento di identità.</li> <li>3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.</li> </ol>   |
| <p><b>Autorizz.<br/>ex art. 45 bis<br/>Cod. Nav.</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto.</li> <li>2. Istanza dell'eventuale affidatario.</li> <li>3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario.</li> <li>4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;</li> <li>5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi <sup>4</sup>, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante o/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> <li>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</li> <li>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</li> <li>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</li> </ol> </li> <li>6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.</li> </ol> |

<sup>4</sup> Cfr. nota n. 2.

Tabella 5 - Piano Indirizzo Regionale (art. 7 L.R. 17/2005 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)

## **ALLEGATO 2**

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

#### **REGIO DECRETO 26/09/1904 N. 713**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 2-4-1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari.

### **Capo VI DELLE CONCESSIONI GRATUITE DI ARENILI**

#### **Art. 49**

La concessione gratuita di terreni arenili in favore dei comuni, di che al comma secondo dell'art. 18 della legge, si intende limitata agli arenili compresi nel territorio del comune richiedente, appartenenti al pubblico demanio. Non possono comprendersi nella concessione il lido del mare, e quella zona lungo il medesimo che può occorrere per i pubblici servizi.

#### **REGIO DECRETO 30/03/1942 N. 327**

Approvazione del Testo definitivo del Codice della Navigazione

### **TITOLO II - Dei beni pubblici destinati alla navigazione**

#### **Capo I DEL DEMANIO MARITTIMO**

#### **Art. 28 - Beni del demanio marittimo**

Fanno parte del demanio marittimo:

- a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

#### **Art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo**

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

#### **Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici**

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

#### **Art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo**

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

#### **Art. 36 - Concessione di beni demaniali**

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile.

Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo compartimento marittimo.

#### **Art. 37 - Concorso di più domande di concessione**

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

## **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)**

Approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

### **Art. 36 - Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato**

1. La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'articolo 34 del codice, è autorizzata dal ministro dei trasporti e della navigazione e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone.
2. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.
3. L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.

### **ALTRE NORME DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL P.C.S**

#### **LEGGE REGIONALE 21/12/2005 N. 17**

**Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo**

#### **APPROVAZIONE P.I.R. - PIANO INDIRIZZO REGIONALE – (art. 7 L. R. n. 17/2005)**

**Deliberazione n. 147 del 14/06/2007 pubblicata sul BUR il 14/07/2007**

#### **D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380**

**Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**

#### **LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, N. 40**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria).**